



COMUNE DI CICCIANO

Provincia di Napoli

Sede Legale : C.so Garibaldi -80033 Cicciano

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N ° 18 del 30-03-2026

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno 2026 il giorno 30 MARZO 2026 alle ore 17:30, in Cicciano e presso la sala consiliare dell'edificio municipale, nonché previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto e previa convocazione disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito, in prima convocazione di seduta ordinaria, il Consiglio Comunale in presenza a porte aperte al pubblico, garantendo la pubblicità della seduta.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa Maria Biondo.

Risultano all'appello nominale:

Nome e Cognome	P/A	Nome e Cognome	P/A
CACCAVALE GIUSEPPE,DOMENICO	P	ALFANO LAZZARO	P
RECETANO ANTONIO	P	SANTORIELLO SALVATORE	P
MARINO GIOVANNI	P	RUSSO MARIA	P
BERNARDO CARMELA	P	DE RIGGI MARIA ANNA ANTONETTA	P
ACIERNO RAFFAELE	P	DE SARNO ANGELA	A
FERONE ANGELA	P	ESPOSITO RACHELE	A
BIONDO MARIA	P	CAPOLONGO VINCENZA	P
RUSSO FELICIA	P	CHIRICOLO GIOVANNA PIA	A
VETRANO MICHELE	P		

Presenti: 14 - Assenti: 3

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Irene Manzione

PREMESSO CHE:

- la L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi da 102 a 110, ha reintrodotto per gli Enti Territoriali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- tale facoltà consente di prevedere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi per i contribuenti che provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dall'Ente;
- la scelta di adottare tale misura deve rispondere a criteri di economicità, efficacia e rispetto degli equilibri di bilancio, mirando prioritariamente al recupero dei crediti di difficile esigibilità;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la disciplina delle proprie entrate;
- lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;
- lo schema di regolamento che recepisce le novità della Legge di Bilancio 2026 e fornisce una struttura organica per l'attuazione della misura;

CONSIDERATO CHE:

- l'adozione della definizione agevolata richiede una valutazione degli effetti finanziari, con particolare riferimento all'adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e alla necessità di garantire la neutralità o il miglioramento degli equilibri di bilancio attraverso l'incasso di somme altrimenti difficilmente riscuotibili;
- l'atto regolamentare deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con un termine per l'adempimento non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'attuale contesto socio-economico suggerisce l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti, garantendo al contempo all'Ente l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;
- la definizione agevolata rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;
- l'operazione mira a incrementare l'indice di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più remota formazione, migliorando i flussi di cassa e riducendo nel medio termine la necessità di accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, prevista dal regolamento, non costituisce un danno erariale in quanto finalizzata a massimizzare il recupero della quota capitale e delle spese di notifica/esecutive, che altrimenti risulterebbero di incerta riscossione;
- la scelta dell'Ente si pone in linea con i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del Contribuente.

ACQUISITI:

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

- **DI APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- **DI STABILIRE** che il regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ai sensi di legge.
- **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la massima diffusione della misura e per la predisposizione della modulistica necessaria all'adesione dei contribuenti.
- **DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, a fini statistici.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Il Presidente introduce l'argomento, sul quale relazione il consigliere-assessore al bilancio Salvatore Santoriello, come da allegato.

Interviene il consigliere Maria Anna Antonetta De Riggi, la quale preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, perché si tratta di agevolazioni per i cittadini, su cui si è sempre d'accordo.

Il Consiglio Comunale

- Vista la proposta ad oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI
- Uditi gli interventi di cui sopra;
- Visto il vigente Statuto comunale;
- Visto il TUEL – Dlgs 267/2000;
- Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del TUEL;
- Con Voti Favorevoli n. 14 , Astenuti n. 0 (), Contrari n. 0 ()

DELIBERA

Di Approvare la sopra riportata proposta ad oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI.

Infine, su Proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti Favorevoli n. 14 , Astenuti n. 0 (), Contrari n. 0 ()

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Cicciano li, 30-03-2026

Il Presidente

MARIA BIONDO

Il Segretario Comunale

IRENE MANZIONE



COMUNE DI CICCIANO

Città Metropolitana di Napoli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.49 e 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267,
ed in merito alla proposta di deliberazione ad oggetto :

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

ESPRIME

Parere Favorevole

Cicciano, li 18-03-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI CICCIANO

Città Metropolitana di Napoli

PARERE DI REGOLARITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.49 e 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267,
ed in merito alla proposta di deliberazione ad oggetto :

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

ESPRIME

Parere Favorevole

Cicciano, li 18-03-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Luisa Ardolino



COMUNE DI CICCIANO

Città Metropolitana di Napoli

Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 :

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-04-2026 al 24-04-2026 come prescritto dall'art. 124, comma1, T.U. 267/2000
- E' divenuta esecutiva:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)

Il Responsabile della Pubblicazione

MANZIONE IRENE

Comune di CICCIANO

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI**

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	4
Articolo 9 – Entrata in vigore	5
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI.....	6
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	6
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	6
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	6
Articolo 4 – Importi dovuti.....	6
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione	7
Articolo 6 – Diniego della definizione	8
Articolo 7 – Sospensione del processo	8
Articolo 8 – Entrata in vigore	8
PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI	9
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	9
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	9
Articolo 3 – Conciliazione agevolata.....	9
Articolo 4 – Entrata in vigore	9
PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI	10
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	10
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	10
Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione	10
Articolo 4 – Entrata in vigore	11
PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI.....	12
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	12
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	12
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	12
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	13
Articolo 5 – Entrata in vigore	13

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune o il concessionario, su istanza del debitore da presentarsi entro il 30/06/2026 (*decorsi almeno sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale dell'ente*) comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, o al concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le

modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune *o concessionario* mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune *o il concessionario* entro il 20/09/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 20/10/2026 ;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 20/10/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza *il 30 novembre , 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio* di ciascun anno a decorrere dal 2026;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **1 per cento annuo**.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune *o il concessionario* indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune *o dal concessionario*, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune *o il concessionario* relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Cicciano o il concessionario, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI e /o *altre entrate tributarie o patrimoniali*.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30/06/2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune o concessionario e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal

presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 20/10/2026.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di diciotto rate di pari importo, aventi scadenza *il 30 novembre , 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio* di ciascun anno a decorrere dal 2026. La prima rata deve essere versata entro il 20/10/2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di 1 punto percentuale dalla data del versamento della prima rata. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore o concessionario, possono essere definite, entro il 30/09/2026, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali *e alle entrate patrimoniali*, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 20/10/2026, oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata *il 30 novembre , 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio* di ciascun anno a decorrere dal 2026. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali maggiorati di 1 punto percentuale calcolato dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata

sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alle entrate tributarie e patrimoniali.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2024

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al Concessionario la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 30/06/2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune o concessionario mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune o il concessionario entro il 20/09/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 20/10/2026;

b) ovvero, nel caso di importi superiori ad euro mille, versamento nel numero massimo di dodici rate mensili, la prima di importo pari al 20% di quello dovuto per la prima annualità oggetto di definizione, con scadenza al 20/10/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza *il 30 novembre , 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio* di ciascun anno a decorrere dal 2026.

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **1 per cento annuo**.

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune *o il concessionario* indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



Verbale n. 10 dello 18.03.2026

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026)".

il Revisore Unico,

VISTA la proposta di deliberazione indicata in oggetto e lo schema di Regolamento allegato, redatto sulla base del modello IFEL;

VISTO l'art. 1, commi da 102 a 110, della L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026);

VISTI gli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) in merito alle funzioni dell'organo di revisione;

ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE, OSSERVA QUANTO SEGUE:

1. **sotto il profilo della legittimità:** la proposta appare conforme al dettato normativo della Legge di Bilancio 2026, che conferisce agli Enti Locali la potestà regolamentare per disciplinare la definizione agevolata delle proprie entrate, anche non riscosse a seguito di ingiunzioni fiscali o accertamenti esecutivi.
2. **sotto il profilo della convenienza economica:** l'adesione alla definizione agevolata è finalizzata a ridurre il contenzioso e ad accelerare la riscossione dei crediti. Sebbene la misura preveda l'abbattimento di sanzioni e interessi, essa garantisce l'incasso della quota capitale, riducendo le incertezze legate alla solvibilità dei debitori nel lungo periodo.
3. **sotto il profilo degli equilibri di bilancio:** l'Organo di Revisione ritiene che l'operazione non pregiudichi gli equilibri finanziari dell'Ente. Gli stanziamenti relativi alle sanzioni e agli interessi oggetto di stralcio sono, per loro natura, di incerta riscossione e solitamente già coperti da adeguati accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE). L'incasso DEI capitali genererà, di contro, una disponibilità di cassa positiva;
4. **sotto il profilo procedurale:** il regolamento rispetta i termini minimi (60 giorni) per consentire ai contribuenti l'esercizio della facoltà di adesione e prevede correttamente le modalità di rateizzazione e gli effetti dell'eventuale decadenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

l'Organo di Revisione, per quanto di competenza, esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione e sul relativo schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.

Cicciano, li 18.03.2026

L'Organo di Revisione
Dott. Orazio Passaro

Cicciano 30/03/2026

Intervento dell'Assessore al Bilancio e allo Sviluppo Economico del Comune di Cicciano

Colleghi consiglieri, Signor Sindaco e Signora Presidente del Consiglio

Il prossimo punto all'ordine del giorno è l'approvazione Relazione illustrativa al Consiglio Comunale

Definizione Agevolata dei Tributi, Sanzioni, Liti Pendenti e Omessi Versamenti – Anno 2026

Il presente regolamento è adottato nell'ambito delle prerogative stabilite dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. L'obiettivo principale è quello di consentire ai cittadini e contribuenti di regolarizzare, con modalità agevolate, debiti tributari, sanzioni, liti pendenti e versamenti omessi, favorendo sia la compliance fiscale sia una più efficiente gestione delle entrate comunali.

1. Definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva

Il regolamento disciplina la possibilità di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2023. I contribuenti potranno regolarizzare le proprie posizioni pagando il capitale dovuto e le spese di riscossione, con la possibilità di scegliere tra un pagamento unico o dilazionato in un massimo di diciotto rate. La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive in corso, garantendo così maggiore tranquillità al debitore, e il pagamento della prima rata comporta la revoca automatica di eventuali precedenti dilazioni. È esclusa la definizione per crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti.

2. Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti

Il regolamento estende la possibilità di definizione anche alle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026, a prescindere dal grado di giudizio. Il contribuente può definire la lite pagando esclusivamente il tributo principale, con sanzioni ridotte nel caso in cui il Comune risulti soccombente. L'adesione alla definizione sospende, su richiesta, il procedimento giudiziario fino al perfezionamento della regolarizzazione. Per importi superiori a mille euro è possibile richiedere il pagamento rateale, fino a diciotto rate, con interessi legali maggiorati dell'1%.

3. Conciliazione agevolata dei ricorsi

Per le controversie tributarie pendenti alla stessa data, il regolamento prevede la possibilità di chiudere la controversia mediante accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In questo contesto, le sanzioni sono fortemente ridotte e il versamento delle somme dovute può avvenire secondo modalità agevolate, incentivando così una rapida definizione delle liti e la riduzione del contenzioso amministrativo

4. Regolarizzazione degli omessi versamenti rateali

Il regolamento offre altresì la possibilità di regolarizzare i mancati versamenti successivi alla prima rata, scaduti al 1° gennaio 2026, relativi a rateizzazioni già in corso. Tale regolarizzazione può riguardare accertamenti, conciliazioni o piani di pagamento e prevede il versamento integrale dell'imposta entro il 20 ottobre 2026 oppure, per agevolare il contribuente, la rateizzazione in un massimo di venti rate mensili. In caso di mancato perfezionamento, l'ente procederà alla riscossione coattiva dei residui importi, comprensivi di sanzioni e interessi.

5. Regolarizzazione di omessi versamenti e dichiarazioni

Il regolamento consente infine di regolarizzare gli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento fino al 1° gennaio 2026 relativi alla TARI e ad altre entrate comunali. La definizione agevolata può riguardare tributi dal 2021 al 2024 e dichiarazioni infedeli o omesse dal 2000 al 2024. Il perfezionamento avviene con la presentazione della dichiarazione e il pagamento dell'imposta dovuta, escludendo sanzioni e interessi, secondo modalità flessibili di pagamento, anche rateale per importi superiori a mille euro.

Obiettivi del regolamento

Con questo insieme di misure, il Comune intende:

Agevolare i contribuenti nella regolarizzazione delle proprie posizioni tributarie;

Ridurre il contenzioso e i costi amministrativi legati alla riscossione;

Incrementare le entrate e migliorare la gestione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

Offrire una maggiore certezza dei flussi di cassa, rafforzando la stabilità finanziaria comunale.

Tempistiche principali

I cittadini interessati devono presentare le domande di adesione entro il 30 giugno 2026. Le comunicazioni degli importi dovuti e delle modalità di pagamento saranno notificate entro il 20 settembre 2026, mentre il pagamento unico o la prima rata deve essere effettuato entro il 20 ottobre 2026. Le rate successive avranno scadenze periodiche fino a luglio 2027, a seconda del piano di dilazione scelto.

Il presente regolamento, entrando in vigore il giorno stesso della sua approvazione, rappresenta un significativo strumento di semplificazione, equità e sostegno ai contribuenti, promuovendo al contempo la corretta gestione delle risorse comunali e per quanto esposto chiedo l'approvazione del regolamento

Assessore al Bilancio e Sviluppo Economico

Comune di Cicciano

Salvatore Santoriello